



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Determina n. 26 del 1 marzo 2022

**Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione – ISIN**

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”, e in particolare l’articolo 6 che, tra l’altro, individua l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”, che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 45 del 2014;

VISTO il “*Regolamento di funzionamento e organizzazione interni*” dell’ISIN (di seguito *Regolamento*) approvato con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, come modificato con delibera del Direttore n. 5 del 22.2.2021, e in particolare gli articoli 5, comma 1, 6, comma 3, e 7, comma 1;

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;

Vista la Legge 7 agosto 1982, n.704 che recepisce la Convenzione sulla Protezione Fisica dei Materiali Nucleari;

Vista la Legge 28 aprile 2015, n.58 di ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla Protezione Fisica dei materiali nucleari che individua l’ISIN quale autorità di controllo;

Visto il decreto 8 settembre 2017 applicativo della Legge 28 aprile 2015, n.58;

Considerato che l’evoluzione della normativa tecnica di riferimento da parte della IAEA e lo sviluppo delle nuove tecnologie di Protezione Fisica delle materie delle installazioni e dei trasporti nucleari richiedono un costante scambio culturale e tecnologico;

Visto l’analogo accordo in ambito sicurezza nucleare vigente tra l’ISIN e la Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti d’America;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 45 del 2014, come modificato dal D. Lgs. n. 137 del 2017, l’ISIN ha assunto le funzioni e i compiti in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione che la norma e le disposizioni previgenti attribuivano ad altri Enti e Amministrazioni, e in particolare ha assunto le funzioni e i compiti che in materia erano attribuite all’ISPRA;

Visto lo schema di Protocollo di intesa corredato dal relativo piano d’azione concordato con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America che si allega come parte integrante e sostanziale della presente determina;

DISPONE

1. di sottoscrivere il Protocollo di intesa allegato con il relativo Piano di azione alla presente determina di cui costituisce parte integrante.
2. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell'ISIN.

Avv. Maurizio Pernice
PERNICE MAURIZIO
01.03.2022 14:38:27
UTC



DRAFT

PIANO OPERATIVO L'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LA SECURITY NUCLEARE E L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN)

1. Scopo

L'ufficio internazionale per la Security Nucleare (INS) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (DOE), mediante i Laboratori Nazionali del DOE, e l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e per la Radioprotezione in Italia, hanno concordato di cooperare su argomenti di security nucleare.

2. Scopo della cooperazione

I risultati e gli obiettivi sono quelli previsti da protocollo di Intesa siglato dalle due Amministrazioni Nazionali

3. Aree funzionali di intervento

A. Controllo e contabilità delle materie nucleari

B. Mitigazione della minaccia da Insider, inclusi I programmi di verifica dell'affidabilità del personale e la cultura della security nucleare

C. Sicurezza informatica

Conduzione di scambi tecnici sulla sicurezza informatica.

D. Mitigazione degli atti di sabotaggio

Conduzione di scambi tecnici sulla mitigazione degli atti di sabotaggio.

E. Protezione fisica

F. Nuclear Material Accounting and Control

G. Sicurezza dei trasporti nucleari

H. Esercitazioni

I. Security nucleare durante il Decommissioning

4. Programma temporale

Il programma che segue è subordinato alla migliore volontà di procedure sulla base della disponibilità dei Partecipanti e delle risorse finanziarie necessarie.

DRAFT

Attività	2022				20XX				20XX			
<i>Trimestre</i>	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A. Organizzazione nazionale												
B. Mitigazione della minaccia da Insider												
C. Sicurezza informatica												
D. Mitigazione degli atti di sabotaggio												
E. Protezione fisica												
F. Controllo e contabilità delle materie nucleari												
H. Sicurezza dei trasporti												
I. Esercitazioni												

5. Principali punti di contatto

A. *ISIN*

Name Paolo ZEPPA

Phone

Email paolo.zeppa@isinucleare.it

B. *United States Department of Energy*

Thais A. Ramo

Phone: 202-586-0549

Email. Thais.ramo@nnsa.doe.gov

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
E
L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE IN ITALIA
PER LA COOPERAZIONE SULLA SECURITY NUCLEARE

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America (DOE) mediante la National Nuclear Security Administration (NNSA) e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in Italia, di seguito menzionati "Partecipanti":

GUIDATI dal reciproco interesse a firmare questo Protocollo di Intesa per la cooperazione sulla security nucleare; e

CONSIDERATA la crescente esigenza di impegno a prevenire il furto ed il sabotaggio dei materiali nucleari, che potrebbero comportare gravi conseguenze sociali ed economiche se tali materiali fossero usati in un attentato terroristico in qualunque parte del mondo,

Hanno concordato quanto segue:

I. SCOPO DELLA COOPERAZIONE

1. Ogni Partecipante può, notificando per iscritto l'altro Partecipante, designare altri ministeri o amministrazioni del proprio governo a partecipare alle attività per l'implementazione del Protocollo di Intesa (PdI) o ad agire mediante incaricati designati.
2. Le attività di cooperazione di questo PdI comprendono:
 - a. Collaborazione tra NNSA ed ISIN su formazione, seminari, e scambi tecnici. Tali attività potranno essere condotte in video conferenza, incontri tecnici di formazione, seminari, visite ai laboratori nazionali e sugli impianti, ed anche mediante esercitazioni e dimostrazioni mutuamente concordate tra i Partecipanti. Gli argomenti possono includere ma non sono limitati a:
 - a) Protezione fisica delle installazioni e delle materie nucleari da furto e sabotaggio,
 - b) Contabilità e controllo delle materie nucleari,
 - c) Mitigazione della minaccia da insider, e programmi di verifica di affidabilità degli addetti,
 - d) Security dei trasporti nucleari

- e) Sicurezza informatica
 - f) Cultura della security nucleare
 - g) Security nucleare durante il decommissioning
3. NNSA and ISIN possono organizzare seminari tecnici, visite a siti di interesse, ed attività di addestramento. Possono essere formati gruppi misti di esperti per lo scambio di informazioni tecniche, per la formulazione di proposte tecniche e di argomenti di formazione per assicurare l'effettiva implementazione di questo PdI.
 4. NNSA and ISIN possono supportare future esercitazioni di security nucleare e simili,

II. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Questo PdI non costituisce un accordo legalmente vincolante secondo le leggi nazionali o internazionali.
2. La cooperazione prevista da questo PdI è soggetta alla disponibilità di fondi appositamente allocati, di personale e delle risorse messe a disposizione dalle autorità governative preposte.
3. I Partecipanti non intendono scambiare informazioni classificate in esecuzione di questo PdI.
4. I Partecipanti si impegnano a proteggere le informazioni scambiate con questo PdI in base a quanto previsto dalle leggi, regolamenti e procedure che governano gli argomenti trattati nei rispettivi Paesi.
5. Ognuno dei partecipanti si impegna ad implementare questo PdI conformemente alle leggi, ai regolamenti ed agli accordi internazionali dei quali lo Stato di appartenenza è parte.
6. I Partecipanti intendono risolvere per consultazione ed in via amichevole ogni controversia riguardo l'interpretazione o l'applicazione di questo PdI.

III. IMPLEMENTAZIONE, MODIFICHE, E DURATA

1. L'implementazione del PdI inizierà alla data della firma ed avrà durata dieci anni.
2. La durata del PdI potrà essere estesa per reciproca decisione scritta dei partecipanti.
3. Le modifiche del PdI sono soggette a reciproca decisione scritta dei Partecipanti.

4. I Partecipanti possono interrompere il PdI a mezzo mutua decisione scritta. In alternativa, ogni Partecipante che desidera uscire dal PdI può farlo mediante comunicazione scritta all'altro partecipante con un preavviso di almeno novanta giorni.

Firmato il XX _____, 2022, in duplice copia, in lingua Inglese ed in Italiano.

PER LA NATIONAL NUCLEAR SECURITY
ADMINISTRATION:

PER L'ISPETTORATO NAZIONALE PER
LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE IN ITALIA:
